

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 1 ISTITUZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria ai cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e private .

ART. 2 OGGETTO

Il Comune di Balzola adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria" .
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune , si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze , delle lettere , delle arti , dell'industria , del lavoro , della scuola , dello sport con iniziative di carattere sociale , assistenziale e filantropico o in opere e/o prestazioni a favore della popolazione di Balzola .

ART. 3 MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco su deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti , con una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria , mediante la consegna di una pergamena che attesti l'iscrizione simbolica nell'anagrafe del Comune .

La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario .
La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco , o da un quinto dei consiglieri , da associazione , istituzione o singolo cittadino .

Nel caso di cittadino non italiano verrà preventivamente interpellato il Ministero degli Esteri .

ART. 4 PROCEDURA

L'ufficio di segreteria richiede la documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare :

certificato del casellario giudiziale

certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti

ART. 5 RILASCIO ATTESTATO

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato da parte del Sindaco e riportante la seguente dicitura : **COMUNE DI BALZOLA -PROVINCIA DI ALESSANDRIA** gli estremi del provvedimento di concessione , le generalità dell'avente diritto , le motivazioni del riconoscimento , la data e la firma autografa del Sindaco.

ART. 6
CERIMONIE PUBBLICHE

Il Comune nelle cerimonie pubbliche può invitare i cittadini onorari ,che prenderanno posto tra le autorità .

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

È istituito un registro delle concessioni di onorificenze in cui sono iscritti tutti coloro a cui è conferita la cittadinanza onoraria . L'iscrizione avviene in ordine cronologico con l'indicazione dei dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione .

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.